



COMUNE di AVETRANA

Provincia di Taranto

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

**REGISTRO SETTORIALE
N° 45 del 02/03/2021**

**REGISTRO GENERALE
N° 123 del 03/03/2021**

OGGETTO: Conferimento di incarico legale per opposizione a ordinanza ingiunzione della Regione Puglia per mancata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento della Xylella Fastidiosa nel Comune di Avetrana - Impegno di spesa

PREMESSO

- che il giorno 17 febbraio 2021 è stata notificata al Comune di Avetrana la nota prot. n. 1312 di pari data contenente ordinanza ingiunzione emanata dalla Regione Puglia;

RILEVATO che la predetta ordinanza ingiunzione fa riferimento ai processi verbali nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 elevati nel corso dell'anno 2017 dal Corpo Forestale – Servizio di Noci unitamente al Servizio Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia a carico del dipendente comunale S.C. e dell'obligato in solido Sindaco *pro tempore* per la mancata esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento della Xylella Fastidiosa prescritte con DGR 1999/2016 in “Zona Infetta”;

DATO ATTO che il prefato dipendente comunale è stato successivamente estromesso dal procedimento sanzionatorio in virtù delle memorie difensive presentate dal suo legale di fiducia, Avv. Giuseppe CAVALLO, del Foro di Taranto;

CONSIDERATO che l'importo complessivo indicato nella richiamata ordinanza-ingiunzione ammonta ad € 8.000,00 (€ 500,00 per n. 16 verbali), più spese di notifica;

PRECISATO come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 06.06.2019 n. C-264/18, ha espressamente dichiarato che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica;

RICORDATO che le disposizioni del titolo II dell'attuale Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), che ha per oggetto i “Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione”, in particolare gli artt. 4 e 17, prevedono che i contratti esclusi di cui all'art. 17 non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara disposti dal nuovo Codice, ma debbono rispettare comunque i principi generali, che traggono la loro fonte nel Codice dei Contratti medesimo. In particolare l'art. 4, per l'affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, indicazioni confermate nelle Linee Guida n. 12/2018 Affidamento dei servizi legali Approvate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 907 dd. 24/10/2018;

TENUTO CONTO che, con deliberazione n. 16 del 25 febbraio 2021, la Giunta Comunale ha deciso di impugnare l'ordinanza innanzi elencata, conferendo all'uopo incarico legale al citato Avv. Giuseppe CAVALLO, sulla base del presupposto che le ragioni difensive che hanno portato all'estromissione dal procedimento sanzionatorio del dipendente comunale S.C. sono perfettamente congruenti a quelle del Sindaco *pro tempore*, ma meritevoli di un più attento scrutinio in sede giudiziaria, atteso che non lo hanno avuto in quella amministrativa;

RICORDATO che la citata deliberazione ha dato mandato al Responsabile del Servizio interessato di procedere al conferimento dell'incarico in questione;

CONSIDERATO che, stante l'urgenza collegata alla citata ordinanza ingiunzione notificata dalla Regione Puglia, è stato chiesto un unico preventivo al già nominato Avv. Giuseppe CAVALLO, individuato direttamente dall'Amministrazione con la deliberazione di cui innanzi, in considerazione dei temi trattati;

ACQUISITA la nota prot. n. 1584 del 26 febbraio 2021 con la quale l'Avv. CAVALLO ha indicato un preventivo di spesa di massima a titolo di compenso per l'attività professionale sottesa, pari ad € 1.800,00 (oltre accessori di legge);

ACCERTATO che il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione in argomento deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 2 marzo 2020 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale;

2) DI IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 per le causali di cui innanzi in favore dell'Avv. Giuseppe CAVALLO, del Foro di Taranto, con studio in Sava, alla Via Adua n. 32, con imputazione sul Titolo I Missione 1 Programma 2 Cap. 305 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." dell'esercizio provvisorio 2021;

3) DI DARE ATTO che, conformemente alla vigente normativa, per la presente prestazione professionale è stato rilasciato dall'ANAC il codice smart CIG **Z8A30D6522**;

4) DI DARE ATTO, inoltre, che si procederà alla liquidazione della somma impegnata in favore del citato legale in seguito a presentazione di apposita fattura elettronica.

IL RESPONSABILE
Dott. Gregorio GENNARI

SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000.

Avetrana, 03/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it e vi resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) dal 03/03/2021.

Avetrana, 03/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 03/03/2021

Dott. Antonio BIANCHI